

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea ed il governo del Giappone, relativo al commercio dei tessuti di cotone

(72/212/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che con decisione del 6 febbraio 1970 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità economica europea, negoziati bilaterali con un certo numero di paesi terzi interessati, nel quadro del rinnovo dell'accordo a lungo termine relativo al commercio dei tessuti di cotone;

considerando che un progetto d'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo del Giappone è stato elaborato e costituisce un risultato accettabile per la Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Sono conclusi, a nome della Comunità economica europea, un accordo con il governo del Giappone

relativo al commercio dei tessuti di cotone ed i relativi scambi di lettere.

I testi di quest'accordo e degli scambi di lettere sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a sottoscrivere i testi di cui all'articolo 1 e a conferirle il potere di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

ACCORDO

tra la Comunità economica europea ed il governo del Giappone relativo al commercio dei tessuti di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL GOVERNO DEL GIAPPONE,
dall'altra,

DESIDEROSI di provvedere allo sviluppo ordinato degli scambi di tessuti di cotone tra il Giappone e la Comunità economica europea, qui di seguito denominata la «Comunità», in conformità delle disposizioni dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessuti di cotone, qui di seguito denominato «Accordo di Ginevra», in particolare dell'articolo 4,

HANNO CONVENUTO, con spirito di mutua cooperazione, LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai tessuti di cotone originari o provenienti dal Giappone indicati nell'allegato dell'Accordo.

b) Massimali per gruppi di categorie

I quantitativi annui sono suddivisi come segue tra i due gruppi di categorie dei sottoindicati prodotti:

Tonnellate metriche

Articolo 2

Per la durata del presente Accordo e col beneficio delle disposizioni in esso contenute o ad esso allegato la Comunità s'impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative ed a sospendere l'applicazione di quelle vigenti; rinuncia altresì a valersi dell'articolo 3 dell'Accordo di Ginevra nella misura in cui le importazioni di tessuti di cotone originari e provenienti dal Giappone nella Comunità non superano i quantitativi pattuiti.

Gruppo I

Tessuti di cotone, greggi o candeggiati, mercerizzati o no	5 910
--	-------

Gruppo II

Altri tessuti di cotone, manufatti confezionati e manufatti vari di cotone	6 835
--	-------

Il governo del Giappone s'impegna a provvedere adeguatamente affinché i massimali concordati vengano rispettati, nonché a collaborare con la Comunità nell'applicazione delle misure riconosciute necessarie a tale scopo.

c) Massimali specifici

Nel limite di ciascuno dei massimali per i gruppi di categorie di cui al comma precedente, dei massimali specifici possono essere concordati in base alla lista dei prodotti allegata all'Accordo, per evitare una concentrazione eccessiva del commercio su taluni prodotti.

Articolo 3

a) Massimale complessivo

Il quantitativo complessivo annuo stabilito per il periodo di validità dell'Accordo è di 12 745 tonnellate metriche.

Qualora, nel corso di uno dei periodi annui, la Comunità rilevi uno sviluppo rapido e consistente delle consegne di taluni prodotti che non sono oggetto di massimali specifici, essa potrà chiedere la fissazione di un massimale specifico. In tal caso, si aprirà senza

indugio una consultazione tra le due Parti per concordare l'entità di un massimale specifico per il prodotto considerato.

Articolo 4

1. Uno storno dal gruppo II al gruppo I potrà essere effettuato nella misura massima del 10% dei quantitativi fissati per il gruppo II.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici possono essere trasferiti su un altro massimale specifico, nel limite del 10% del massimale specifico verso il quale lo storno deve essere effettuato.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici possono essere utilizzati, all'interno della categoria, per gli altri prodotti che non sono oggetto di massimali specifici.

2. I quantitativi inutilizzati nel corso di un periodo annuo di uno dei massimali dei due gruppi di categorie possono essere riportati sul massimale dello stesso gruppo nel corso del periodo annuo seguente, nel limite del 10% del massimale stesso, qualora essi non abbiano dato luogo a storno o a riporto ad altro titolo.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici possono essere riportati sugli stessi massimali specifici, nel corso del periodo annuo seguente, nel limite del 10% di detto massimale, qualora essi non abbiano dato luogo a storno o a riporto ad altro titolo.

3. Nel limite del 10% di ciascuno dei massimali concordati, delle consegne saranno autorizzate per anticipazione, sul massimale del periodo annuo seguente, se il governo del Giappone lo richiede per iscritto e tempestivamente; tuttavia, il governo del Giappone procurerà d'intervenire perché le esportazioni di tessuti di cotone di tutte le categorie vengano scaglionate il più regolarmente possibile nel corso di ciascuno dei periodi annui, tenuto conto in particolare dei fattori stagionali. Le entità per le quali vi è stata anticipazione devono essere dedotte dai massimali del periodo annuo seguente.

Articolo 5

Le due Parti hanno concordato che la gestione dei massimali indicati nell'Accordo si effettui con il sistema del doppio controllo.

Articolo 6

Le due Parti hanno concordato di scambiarsi tutte le informazioni relative alle esportazioni di tessuti di cotone del Giappone verso la Comunità e alle corrispondenti importazioni della Comunità. Ciascuna delle due Parti applicherà ai fini del presente Accordo la classificazione di cui dispone e collaborerà con l'altra per agevolare il confronto delle informazioni in tal modo fornite.

Articolo 7

Qualora la Comunità informi il governo del Giappone che nell'applicazione dell'Accordo sono sorte difficoltà relative al mantenimento delle relazioni commerciali esistenti tra gli importatori della Comunità ed i loro fornitori nel Giappone, le due Parti si consultano per determinare tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il mantenimento di dette relazioni commerciali.

Articolo 8

Le due Parti s'impegnano a consultarsi, su richiesta di una di esse e almeno una volta l'anno, su tutti i problemi che l'applicazione dell'Accordo potrebbe sollevare.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e sarà applicabile per una durata di tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Ognuna delle Parti può denunciarlo notificando la sua intenzione di porvi fine almeno centoventi giorni prima della scadenza di ciascun periodo annuo. In questo caso l'Accordo cessa di esistere alla fine di detto periodo annuo.

L'allegato fa parte integrante dell'Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e giapponese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATO

LISTA DI PRODOTTI TESSILI DI COTONE MENZIONATI
NELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Gruppo di categorie	Categorie	Designazione dei prodotti
GRUPPO I		<p>TESSUTI DI COTONE, GREGGI O CANDEGGIATI, MERCERIZZATI O NO</p> <p>B TESSUTI DI COTONE, GREGGI</p> <p>B 1 Tessuti ricci del tipo spugna</p> <p>B 2 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone</p> <p>B 3 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m² da oltre 70 fino a non oltre 130 g, una larghezza da oltre 115 fino a non oltre 165 cm e composti unicamente di fili dal numero metrico inferiore a 55 000 m al kg (n. 32 inglese)</p> <p>B 4 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso fino a 130 g per m², diversi da quelli rubricati alla lettera B 3</p> <p>B 5 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso di cotone per m² da oltre 130 a non oltre 200 g e una larghezza da almeno 85 cm fino a 115 cm al massimo</p> <p>B 6 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m² da oltre 130 a non oltre 200 g e una larghezza di oltre 115 cm</p> <p>B 7 Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, dalla larghezza di almeno 85 cm e con armature diverse da quella di tela</p> <p>B 8 Altri tessuti</p> <p>C TESSUTI DI COTONE, NON GREGGI</p> <p>C 1 Candeggiati, mercerizzati o no</p>
GRUPPO II		<p>ALTRI TESSUTI DI COTONE, MANUFATTI CONFEZIONATI E MANUFATTI VARI DI COTONE</p> <p>C 2 Tessuti a punto di garza, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati</p>

Gruppo di categorie	Categorie	Designazione dei prodotti
	C 3	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati
	C 4	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05
	C 5	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, tinteggiati
	C 6	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, stampati
	C 7	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, fabbricati con fili di vari colori
	D	MANUFATTI PER LA CASA, DI CONFEZIONE SEMPLICE, DI COTONE
	D 1	Biancheria da letto
	D 2	Biancheria da tavola
	D 3	Biancheria da toletta, da servizio o da cucina, in tessuti di spugna
	D 4	Altri manufatti per la casa
	E	INDUMENTI DI COTONE
	E 1	Guanti a maglia non elastica né gommata
	E 2	Sottovesti di maglia non elastica né gommata
	E 3	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti a maglia non elastica né gommata. Manufatti che non siano stoffe in pezza, a maglia elastica e a maglia gommata
	E 4	Pantaloni e calzoni, di tessuto, per uomo e ragazzo
	E 5	Altri indumenti esterni, di tessuto, per uomo e ragazzo
	E 6	Indumenti esterni, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
	E 7	Camicie e camicette per uomo e ragazzo, di tessuto
	E 8	Altre sottovesti, di tessuto, per uomo e ragazzo
	E 9	Sottovesti, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
	E 10	Fazzoletti da naso e da taschino
	E 11	Altri indumenti o accessori per oggetti di vestiario
	F	TESSUTI VARI E ARTICOLI DI CONFEZIONE, DI COTONE
	F 1	Coperte
	F 2	Torcioni, strofinacci, strofinacci scamosciati e simili
	F 3	Materassi pneumatici
	F 4	Altri

Lettera n. 1 — 1. Riferimento art. 1 A.L.T. (nessun pregiudizio)
2. Stato di liberalizzazione e clausola 105 %

Lettera n. 2 — Territorio d'applicazione

Lettera n. 3 — 1. Riesportazione
2. Transito (libero commercio)

Lettera n. 4 — Tabella di concordanza

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio dei tessili di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

1. La Comunità osserva che quest'Accordo viene concluso nell'ambito dell'Accordo di Ginevra. Pertanto le sue modalità particolari sono volte a risolvere i problemi specifici relativi ai tessili di cotone e per nulla pregiudicano le soluzioni da adottare nei riguardi dei problemi che possono porsi in altri campi.
2. Nessuna disposizione dell'Accordo deve essere interpretata nel senso d'intaccare lo stato attuale di liberalizzazione dei prodotti tessili di cotone, che esiste nelle relazioni tra gli Stati membri della Comunità e il Giappone.
3. Rimane inteso che la Comunità chiederà la fissazione di un massimale specifico, a norma dell'articolo 3, lettera c), dell'Accordo, soltanto qualora lo sviluppo rapido e consistente delle consegne dei prodotti considerati causi o minacci di causare una disorganizzazione del mercato.

In attesa delle risultanze delle consultazioni previste in detto articolo, il governo del Giappone manterrà, a decorrere dalla data della domanda, le sue esportazioni di prodotti in questione a un livello corrispondente, prorata temporis, al 105 % delle esportazioni effettuate nel più recente periodo di dodici mesi, per il quale dei dati statistici siano disponibili.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor Isao ABE

Capo della Missione del Giappone
presso le Comunità europee

*Traduzione**Lettera n. 1*

Bruxelles,

Signor

con lettera in data Ella mi ha comunicato quanto segue:

«A conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio dei tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

1. La Comunità osserva che quest'Accordo viene concluso nell'ambito dell'Accordo di Ginevra. Pertanto le sue modalità particolari sono volte a risolvere i problemi specifici relativi ai tessuti di cotone e per nulla pregiudicano le soluzioni da adottare nei riguardi dei problemi che possono porsi in altri campi.
2. Nessuna disposizione dell'Accordo deve essere interpretata nel senso d'intaccare lo stato attuale di liberalizzazione dei prodotti tessili di cotone, che esiste nelle relazioni tra gli Stati membri della Comunità e il Giappone.
3. Rimane inteso che la Comunità chiederà la fissazione di un massimale specifico, a norma dell'articolo 3, lettera c), dell'Accordo, soltanto qualora lo sviluppo rapido e consistente delle consegne dei prodotti considerati causi o minacci di causare una disorganizzazione del mercato.

In attesa delle risultanze delle consultazioni previste in detto articolo, il governo del Giappone manterrà, a decorrere dalla data della domanda, le sue esportazioni di prodotti in questione a un livello corrispondente, prorata temporis, al 105 % delle esportazioni effettuate nel più recente periodo di dodici mesi, per il quale dei dati statistici siano disponibili.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di poterLe confermare l'accordo del governo del Giappone sul contenuto della lettera precitata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Capo della Missione
del Giappone presso le
Comunità europee*

Signor

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio dei tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Benelux

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, l'Accordo si applicherà soltanto al territorio del Regno situato in Europa.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

• Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor Isao ABE

Capo della Missione del Giappone
presso le Comunità europee

*Traduzione**Lettera n. 2*

Bruxelles,

Signor

con lettera in data Ella mi ha comunicato quanto segue:

« A conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio dei tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Benelux

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, l'Accordo si applicherà soltanto al territorio del Regno situato in Europa.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera ».

Ho l'onore di poterLe confermare l'accordo del governo del Giappone sul contenuto della lettera precitata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Capo della Missione
del Giappone presso le
Comunità europee*

Signor

Lettera n. 3

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio di tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

1. Tutte le esportazioni verso la Comunità vanno imputate ai massimali concordati. In caso di fabbisogni supplementari per la riesportazione, dopo trasformazione, verso i paesi terzi, le autorità degli Stati membri della Comunità possono rilasciare autorizzazioni speciali d'importazione, che daranno luogo al rilascio di permessi d'esportazione senza imputazione ai massimali concordati.

La Commissione ne informerà trimestralmente il governo del Giappone.

2. L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor Isao ABE

Capo della Missione del Giappone
presso le Comunità europee

*Traduzione**Lettera n. 3*

Bruxelles,

Signor

con lettera in data Ella mi ha comunicato quanto segue:

« A conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio dei tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono:

1. Tutte le esportazioni verso la Comunità vanno imputate ai massimali concordati. In caso di fabbisogni supplementari per la riesportazione, dopo trasformazione, verso i paesi terzi, le autorità degli Stati membri della Comunità possono rilasciare autorizzazioni speciali d'importazione, che daranno luogo al rilascio di permessi d'esportazione senza imputazione ai massimali concordati.

La Commissione ne informerà trimestralmente il governo del Giappone.

2. L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di poterLe confermare l'accordo del governo del Giappone sul contenuto della lettera precitata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Capo della Missione
del Giappone presso le
Comunità europee*

Signor

Lettera n. 4

Bruxelles,

Signor Ambasciatore,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio di tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto quanto segue:

La messa a punto della tabella di concordanza tra la lista dei prodotti tessili di cotone menzionati nell'articolo 1 dell'Accordo e la lista delle corrispondenti voci NIMEXE, dovrà effettuarsi a cura di esperti delle due Parti nel più breve tempo possibile.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

A Sua Eccellenza

Signor Isao ABE

Capo della Missione del Giappone
presso le Comunità europee

*Traduzione**Lettera n. 4*

Bruxelles,

Signor

con lettera in data Ella mi ha comunicato quanto segue:

«A conclusione dei negoziati svoltisi tra il governo del Giappone e la Comunità economica europea, che hanno portato alla firma dell'Accordo, in data, relativo al commercio di tessuti di cotone, ho l'onore di confermarLe che le due Parti hanno convenuto quanto segue:

La messa a punto della tabella di concordanza tra la lista dei prodotti tessili di cotone menzionati nell'articolo 1 dell'Accordo e la lista delle corrispondenti voci NIMEXE, dovrà effettuarsi a cura di esperti delle due Parti nel più breve tempo possibile.

La prego di volermi confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho l'onore di poterLe confermare l'accordo del governo del Giappone sul contenuto della lettera precitata.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Capo della Missione
del Giappone presso le
Comunità europee*

Signor